Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Berna,... inserire/selezionare data

Modifica dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

Ordinanza sui materiali e gli oggetti
Commento

BLV-D-A1263501/618

1 Situazione iniziale

Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute dei consumatori ed evitare ostacoli tecnici al commercio, occorre armonizzare l'ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari al diritto dell'Unione europea (UE).

A tal fine vengono recepite le modifiche al regolamento (UE) n. 10/2011[1] riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica, derivanti dal regolamento (UE) 2025/351[2]. È necessario inoltre aggiornare periodicamente l'ordinanza sui materiali e gli oggetti, e in particolare gli allegati, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, inserendo nuove sostanze consentite o adeguando le restrizioni d'uso.

Il bisfenolo A (BPA) è stato sottoposto a una nuova valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È emerso che gli attuali valori massimi per tale sostanza presente nei materiali e negli oggetti comportano un'esposizione della popolazione ben superiore al livello accettabile. Nel regolamento (UE) 2024/3190[3] relativo all'utilizzo del BPA e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli pericolosi in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il BPA e altri bisfenoli presenti nei materiali e negli oggetti sono quindi soggetti a una regolamentazione più rigorosa. Per garantire la protezione della salute dei consumatori in Svizzera, vengono recepiti i requisiti previsti da tale regolamento.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Per garantire la protezione della salute dei consumatori in Svizzera e abolire gli ostacoli tecnici al commercio per le aziende svizzere, le disposizioni nazionali vengono adeguate a quelle dell'UE.

Grazie a questo adeguamento, le disposizioni proposte risultano già conformi alle pertinenti norme del diritto europeo in materia, che diventeranno applicabili con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 lett. f e q

La definizione di *additivo* viene allineata a quella contenuta nel regolamento (UE) 2025/351[4] (dove figura come «coadiuvanti»). Ora la definizione comprende anche le sostanze allo stato solido la cui superficie si lega ai polimeri che costituiscono il materiale. Ciò serve a precisare il termine e a distinguerlo dalle materie prime. Ulteriori informazioni sono disponibili nel considerando 3 del suddetto regolamento dell'UE.

La definizione di «*sostanza UVCB*» è tratta dal regolamento UE citato. Ciò ha lo scopo

---

1 Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/351, GU L, 2025/351, del 24.2.2025.

2 Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, versione della GU L, 2025/351, del 24.2.2025.

3 Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione del 19 dicembre 2024 relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, versione della GU L, 2024/3190, del 31.12.2024.

4 V. nota a piè di pagina 2.

di allineare la definizione delle sostanze ottenute da materiali di origine naturale, compresi i minerali e gli organismi viventi, e utilizzate sotto forma di fibre o di piccole particelle nei materiali e negli oggetti, a quella prevista dalla normativa sulle sostanze chimiche [Regolamento (CE) n. 1907/2006[5]] (sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici, denominate «sostanze UVCB»).

Nell'UE tali definizioni sono contenute nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 10/2011[6].

Art. 7a Definizioni

Vengono introdotte le definizioni relative ai bisfenoli contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/3190[7].

Art. 7b Divieti

Osservazioni generali: questo articolo riprende, per analogia, gli articoli 3–5 del regolamento (UE) 2024/3190[8]. I divieti e le disposizioni relativi a materiali quali plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici e rivestimenti erano già stati recepiti in un'altra forma con le modifiche agli allegati dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti. Per questi materiali si tratta pertanto solo di un adeguamento «tacito». I divieti e le disposizioni sono invece nuovi solo per adesivi, gomme e resine a scambio ionico.

Capoverso 1 lettera a: l'utilizzo del BPA e dei suoi sali è vietato nei materiali e negli oggetti contenenti adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici o rivestimenti. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/3190[9].

Capoverso 1 lettera b: l'utilizzo di bisfenoli particolarmente pericolosi dal punto di vista tossicologico (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione e interferenti endocrini) è vietato nella fabbricazione di materiali e oggetti contenenti adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici o rivestimenti. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/3190[10].

Capoverso 2: i materiali e gli oggetti contenenti adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici o rivestimenti possono continuare a essere fabbricati utilizzando BPA o altri bisfenoli disciplinati al capoverso 2 e immessi sul mercato, se:

a. sono elencati conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2024/3190[11] (BPA); oppure

b. sono elencati conformemente all'articolo 5 paragrafo 2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2024/3190[12] (altri bisfenoli pericolosi).

Si applica inoltre la deroga di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (UE)

---

5 Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/1988, GU L, 2025/1988, del 3.10.2025.

6 V. nota a piè di pagina 1.

7 V. nota a piè di pagina 3.

8 V. nota a piè di pagina 3.

9 V. nota a piè di pagina 3.

10 V. nota a piè di pagina 3.

11 V. nota a piè di pagina 3.

12 V. nota a piè di pagina 3.

2024/3190[13] per altri bisfenoli pericolosi già presenti sul mercato e per i quali è stato presentato alle autorità europee un fascicolo di richiesta corrispondente.

Capoverso 3: i materiali e gli oggetti contenenti adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici o rivestimenti fabbricati con bisfenoli autorizzati non devono contenere residui di BPA. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/3190[14].

Art. 7c Dichiarazione di conformità e documentazione

Capoversi 1 e 2: ai materiali e agli oggetti contenenti adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri per imballaggi, siliconi, vernici o rivestimenti e che non sono ancora a contatto con derrate alimentari deve essere allegata una dichiarazione di conformità secondo l'allegato 1*b*. Ciò vale anche per i bisfenoli e i derivati di bisfenoli utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza nella fabbricazione di tali materiali e oggetti. Il commercio al dettaglio è escluso da tale obbligo. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2024/3190[15].

Capoverso 3: la persona responsabile deve tenere a disposizione la documentazione appropriata per dimostrare la conformità dei propri prodotti e, su richiesta, consegnarla senza ritardo alle autorità di esecuzione. Ciò include anche i documenti riservati che non vengono condivisi con i clienti. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/3190[16].

Art. 7d Verifica della conformità

Per campionature e analisi devono essere utilizzati metodi dell'UE o procedure validate e riconosciute a livello internazionale. Se il laboratorio di riferimento dell'Unione europea (EURL) raccomanda un metodo, occorre utilizzarlo; in caso contrario, si applica un limite di rilevabilità di 1 µg/kg e, per confermare l'assenza di BPA o altri bisfenoli pericolosi, si ricorre a un metodo di estrazione. La conformità ai limiti di migrazione deve essere verificata secondo quanto prescritto dall'allegato 4 e i risultati delle prove devono essere riportati di conseguenza. Se il contatto si verifica in condizioni di flusso continuo, ad esempio nelle tubazioni o nei sistemi di filtrazione, la durata della prova è pari al tempo di permanenza medio della derrata alimentare in tali impianti. In tal modo si recepiscono i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/3190[17].

Art. 10a Elevato grado di purezza

Questo nuovo articolo viene ripreso per analogia dal regolamento (UE) 2025/351[18] e ha lo scopo di stabilire i requisiti relativi alle sostanze presenti in modo non intenzionale (NIAS) nelle sostanze per la fabbricazione di plastiche destinate a entrare in contatto con le derrate alimentari.

Una sostanza utilizzata intenzionalmente nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica abbia un elevato grado di purezza se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Capoverso 1 lettera a: tutti i componenti della sostanza corrispondono alla sua identità.

Capoverso 1 lettera b: le NIAS soddisfano una delle seguenti condizioni:

---

[13] V. nota a piè di pagina 3.
[14] V. nota a piè di pagina 3.
[15] V. nota a piè di pagina 3.
[16] V. nota a piè di pagina 3.
[17] V. nota a piè di pagina 3.
[18] V. nota a piè di pagina 2.

- sono conformi all'allegato 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (n. 1);

- sulla base di una valutazione dei rischi effettuata secondo principi scientifici riconosciuti a livello internazionale, soddisfano i requisiti generali di sicurezza relativi ai materiali e agli oggetti di cui all'articolo 49 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (n. 2);

- sulla base di una valutazione tossicologica condotta secondo principi scientifici riconosciuti a livello internazionale, non presentano proprietà genotossiche e, considerate singolarmente, non migrano nelle derrate alimentari in quantità superiori a 0,05 mg/kg; ciò si basa sul principio applicato dall'EFSA nell'autorizzazione delle sostanze utilizzate per la fabbricazione di plastiche, secondo cui la quantità di dati tossicologici necessari aumenta con l'esposizione dei consumatori alle sostanze presenti nei materiali e oggetti (n. 3);

- sulla base di una valutazione dei rischi condotta secondo principi scientifici riconosciuti a livello internazionale, non migrano nelle derrate alimentari in quantità superiori a 0,00015 mg/kg come sostanza singola; ciò si basa sul consenso scientifico secondo cui, in caso di migrazione inferiore a 0,00015 mg di sostanza per kg di derrata alimentare, il rischio di genotossicità è improbabile e pertanto non è necessaria una valutazione della tossicità della sostanza migrante (n. 4).

Capoverso 2: la valutazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 3 può essere sostituita, purché siano soddisfatti i requisiti pertinenti, da una valutazione di gruppo o dalla valutazione di una miscela rappresentativa.

Nell'UE tali disposizioni sono contenute nell'articolo 3*bis* del regolamento (EU) n. 10/2011[19].

Art. 10b Etichettatura

Questo nuovo articolo viene ripreso per analogia dal regolamento (UE) 2025/351[20] e ha lo scopo di fornire istruzioni adeguate agli utilizzatori di materiali e oggetti in plastica, affinché la conformità e la sicurezza di tali articoli possano essere garantite attraverso un uso corretto.

Capoverso 1: l'uso ripetuto di materiali e oggetti in plastica può causare danni all'oggetto stesso, con conseguente aumento della migrazione di componenti nelle derrate alimentari, che possono rappresentare un rischio per la salute. Al fine di impedire l'uso di articoli danneggiati, il fabbricante o il distributore deve fornire all'utilizzatore di materiali e oggetti a uso ripetuto in plastica le seguenti informazioni:

- lettera a: istruzioni volte a impedire o rallentare il deterioramento di materiali e oggetti a uso ripetuto e il conseguente aumento del rilascio di sostanze da tali articoli. Tali danni comprendono, ad esempio, crepe superficiali e microfessure, bolle, delaminazione, restringimento o altre deformazioni, nonché ingiallimento o altre alterazioni cromatiche permanenti o perdita di lucentezza o trasparenza.

- lettera b: una descrizione dei danni di cui alla lettera a, affinché l'utilizzatore possa riconoscerli.

[19] V. nota a piè di pagina 1.
[20] V. nota a piè di pagina 2.

- lettera c: avvertenze nel caso in cui danni specifici o un uso improprio prevedibile dell'oggetto causino un aumento della migrazione di sostanze o altri pericoli durante il suo utilizzo.

Capoverso 2: l'uso di materiali e oggetti in plastica in condizioni per le quali non sono adatti può comportare un aumento della migrazione di sostanze nelle derrate alimentari e, di conseguenza, costituire un rischio per la salute. Per impedire un utilizzo improprio di questo tipo, è necessario fornire ai consumatori istruzioni adeguate per i materiali e gli oggetti che non sono ancora a contatto con le derrate alimentari al momento dell'immissione sul mercato e per i quali vigono le restrizioni d'uso di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti. Tali restrizioni d'uso possono riguardare l'impiego con determinate derrate alimentari o gruppi di derrate alimentari, la durata o la temperatura di contatto con le derrate alimentari oppure le condizioni di riscaldamento, come l'uso del forno tradizionale e del forno a microonde.

Capoverso 3: le istruzioni per l'uso devono menzionare le restrizioni e fornire al consumatore informazioni adeguate per evitare di utilizzare l'oggetto in condizioni non conformi a tali restrizioni.

Nell'UE tali disposizioni sono contenute nell'articolo 14bis del regolamento (UE) n. 10/2011[21].

Art. 11 cpv. 5 e 6

L'articolo 11 viene integrato, sulla base del regolamento (UE) 2025/351[22], con due capoversi volti a definire più precisamente le condizioni per l'utilizzo di sostanze nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica.

Capoverso 5: al fine di garantire la protezione della salute, le sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica devono presentare un elevato grado di purezza, ai sensi dell'articolo 10*a*, nonché una qualità tecnica adeguata all'uso previsto e prevedibile di tali materiali e oggetti. Inoltre, il fabbricante della sostanza deve conoscere la composizione della sostanza stessa.

Poiché le sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica vengono ricavate anche dai rifiuti e tali sostanze possono presentare una contaminazione accidentale, a protezione della salute è prescritto che anche le sostanze fabbricate a partire dai rifiuti debbano presentare un elevato grado di purezza.

Capoverso 6: in alcuni casi, le sostanze UVCB possono provenire da una porzione di un organismo che non ha subito l'eliminazione di nessuno dei suoi componenti oppure da un materiale naturale che è stato solo parzialmente purificato e la cui composizione totale può essere di conseguenza sconosciuta o variabile. Tuttavia, in altri casi in cui la sostanza naturale può essere estratta dal materiale naturale e ulteriormente purificata, si può ottenere una sostanza con una composizione chimica nota. Per consentire l'applicazione del requisito relativo a un elevato grado di purezza, l'identità delle sostanze UVCB aggiunte all'allegato 2 è descritta nel modo più dettagliato possibile in base allo stato attuale delle conoscenze, compresi la composizione, la fonte e il processo utilizzato per ottenerle, e specifica per quanto possibile la frazione non caratterizzata.

Per le sostanze UVCB già elencate nell'allegato 2, per le quali non è disponibile una

[21] V. nota a piè di pagina 1.
[22] V. nota a piè di pagina 2.

denominazione così dettagliata, il nome della sostanza costituisce il fattore determinante ai fini della sua identificazione.

Nell'UE tali disposizioni sono contenute nell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 10/2011[23].

Art. 14 cpv. 3 lett. a

Si tratta soltanto di una modifica formale. Il rimando all'ordinanza sui prodotti chimici viene espresso in forma abbreviata, poiché l'abbreviazione è già stata introdotta nell'articolo7*a* lettera c.

Art. 16 Documentazione

All'articolo 16 vengono inseriti i capoversi 2 e 4 sulla base del regolamento (UE) 2025/351[24]. Tali modifiche hanno lo scopo di definire con maggiore precisione quali informazioni, documenti e campioni di materiale debbano essere messi a disposizione delle autorità di esecuzione. Il capoverso 2 diventa il capoverso 3.

Capoverso 2: gli operatori del mercato mettono a disposizione delle autorità competenti, in ogni fase del processo di fabbricazione, informazioni sulla composizione delle sostanze di partenza e i documenti giustificativi. Tale documentazione deve ora contenere anche informazioni e documenti giustificativi relativi al rispetto dei requisiti concernenti l'elevato grado di purezza delle sostanze ai sensi dell'articolo10*a*. Inoltre, tale documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità anche per le sostanze UVBC e per quelle prodotte a partire da rifiuti.

Capoverso 4: al fine di garantire il rispetto dei requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica, nell'ambito delle misure di controllo ufficiali deve essere assicurata la campionatura di materiali e oggetti finiti, nonché di sostanze e prodotti delle fasi intermedie. Pertanto, gli operatori del settore devono garantire che gli ispettori possano prelevare campioni nelle fasi pertinenti del processo di fabbricazione e dalle sostanze e dai materiali utilizzati presenti nel sito di fabbricazione.

Nell'UE tali disposizioni sono contenute nell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 10/2011[25].

Art. 43f Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.202x

Le nuove disposizioni transitorie concernenti la regolamentazione del bisfenolo A o di altri bisfenoli pericolosi si applicano soltanto a materiali e oggetti contenenti adesivi, gomme o resine a scambio ionico. Per materiali e oggetti contenenti inchiostri per imballaggi, plastiche, siliconi, vernici o rivestimenti continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie di cui all'articolo 43 *c*.

Per le restanti modifiche si applica un periodo transitorio di un anno (cpv. 4).

Allegato 1a bisfenoli e derivati di bisfenoli

Viene introdotta una definizione dei bisfenoli e dei loro derivati basata sulle strutture chimiche. Ciò è conforme all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3190[26].

Allegato 1b Dichiarazione di conformità per materiali e oggetti contenenti bisfenolo

[23] V. nota a piè di pagina 1.
[24] V. nota a piè di pagina 2.
[25] V. nota a piè di pagina 1.
[26] V. nota a piè di pagina 3.

Il presente allegato contiene le informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione di conformità relativa a materiali e oggetti contenenti bisfenolo. In particolare, si deve redigere un elenco dei bisfenoli o dei derivati di bisfenoli utilizzati nella fabbricazione del materiale o dell'oggetto. Ciò è conforme all'allegato III del regolamento (UE) 2024/3190.

Allegato 4 Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e degli oggetti in plastica

Nell'allegato 4 vengono adeguate le note a piè di pagina relative al regolamento (UE) 2017/625, ovvero si fa riferimento alla nota a piè di pagina relativa all'articolo 7*c* paragrafo 4, e la nota a piè di pagina viene abrogata, poiché l'atto giuridico dell'UE è già citato in tale allegato.

Allegato 13 Requisiti particolari per le vernici e i rivestimenti

I numeri 2 e 3 del presente allegato sono abrogati, poiché i relativi requisiti sono ora riportati negli articoli 7*a* –7*c* e nell'allegato 1*a*.

Allegato 14 Dichiarazione di conformità per le vernici e i rivestimenti

Il presente allegato è abrogato, poiché i relativi requisiti sono ora riportati nell'allegato 1*b*.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia

L'ordinanza sui materiali e gli oggetti e in particolare i relativi allegati vengono aggiornati regolarmente. Questi adeguamenti consentono di abolire gli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e i suoi principali partner economici, in particolare l'UE, e di garantire che gli scambi commerciali con l'UE si svolgano nel modo più agevole possibile.

Lo sviluppo e il passaggio a sostanze alternative al BPA e ad altri bisfenoli può rappresentare una sfida per le aziende. Di conseguenza, per questo processo vengono concessi periodi transitori.

4.4 Ripercussioni sulla società

L'adeguamento dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti e in particolare dei relativi allegati all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. Tale adeguamento è inoltre necessario per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

In particolare, il divieto di utilizzare il BPA e altri bisfenoli nocivi nei materiali e negli oggetti contribuirà a ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a tali sostanze.

5 Aspetti legali

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera (Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio del 30 ottobre 1947 [GATT; RS 0.632.21], Accordo del 15 aprile 1994 sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie [Accordo SPS, RS 0.632.20] e l'Accordo del 12 aprile 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi [Accordo TBT; RS 0.632.231.41]). Le modifiche saranno notificate conformemente all'Accordo SPS.
Le disposizioni proposte sono conformi anche alle corrispondenti norme del diritto europeo in materia, che entreranno in vigore con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

5.2 Basi legali

Le modifiche previste all'ordinanza sui materiali e gli oggetti si basano sull'articolo 47 capoverso 5 (Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio), 49 capoversi 3 e 4 (Requisiti), 51 capoverso 2 (Processo di riciclo della plastica: condizioni per il rilascio dell'autorizzazione), 52 capoverso 2 (Processo di riciclo della plastica: procedura di autorizzazione) e 95 capoverso 3 (Disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 16 dicembre 2016[27] sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

5.3 Protezione dei dati

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati.

[27] RS **817.02**